



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 63 del 2010, proposto dalla Società Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via del Viminale, n. 43;

contro

il Comune di Monte Argentario, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE III n. 01488/2009, resa tra le parti, concernente PROROGA CONCESSIONE DEMANIALE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le note a difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi l' avvocato Lorenzoni per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. Toscana ai sensi dell' art. 21 bis della legge n. 1034/1971 la S.p.a. Marina Cala Galera Circolo Nautico impugnava il silenzio rifiuto serbato dal Comune di Monte Argentario in ordine ad istanza del 05.12.2008, intesa ad ottenere la formalizzazione della proroga per la durata di trenta anni della concessione demaniale marittima per il mantenimento di un porto turistico con i contenuti di cui ad atto suppletivo stipulato il 27.03.2008 con la Capitaneria di Porto di Livorno.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito dichiarava il ricorso inammissibile, rilavando che “non risulta presentata al Comune domanda sulla quale possa formarsi silenzio assenso” e significando altresì che l' atto suppletivo di proroga risultava stipulato da organo incompetente, con ogni effetto sull' insussistenza dell' obbligo del Comune a pronunciarsi sull' istanza di recepimento avanzata dalla soc. Marina Cala Galera Circolo Nautico.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la società interessata ed ha contraddetto le conclusioni del T.A.R., insistendo sul tacito accoglimento della domanda di proroga della concessione demaniale ai sensi dell' art. 20 della legge n. 241/1990 e, in via subordinata, per una pronunzia dichiarativa del T.A.R. sull' obbligo del Comune di Monte Argentario di fare propri i contenuti di dell' atto suppletivo stipulato il 27.03.2008 con la Capitaneria di Porto di Livorno.

Con decisione n. 1639/2010 del 22.03.2010 è stato disposto a carico del Comune di Monte Argentario il deposito di documenti e di una relazione in ordine all' oggetto del contendere.

Detto adempimento è stato assolto in data 11.05.2010.

Con memoria depositata l' 11.06.2010 la Società ricorrente ha insistito nelle proprie tesi difensive.

Il Comune di Monte Argentario non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 25.06.2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). In ricorso è da respingere.

2.1). L'attività istruttoria della Capitaneria di Porto ai fini della stipula dell'atto suppletivo preordinato alla proroga trentennale della concessione demaniale marittima, in scadenza nel 2020, di cui è titolare l'odierna appellante è avvenuta in palese difetto di attribuzione, intervenendo in materia afferente alla concessione di beni del demanio marittimo portuale che, alla luce del sistema di riparto delineato dal titolo V della Costituzione nel testo novellato con legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, appartiene alla Regione e, per essa, al Comune territorialmente competente (cfr. Corte Costituzionale n. 89 del 10.03.2006; n. 344 del 19.10.2007). Di ciò, del resto, dà espressamente atto la stessa Capitaneria di Porto a pag. 6 dell'atto suppletivo stipulato il 27.03.2008.

In assenza di una valida ed autonoma istruttoria del Comune di Monte Argentario, preordinata alla valutazione dei presupposti per la proroga dell'atto concessorio, con specifico riguardo agli interessi di rilievo pubblico da essa coinvolti, nonché alla sua stessa durata, non può essere invocato nei confronti del predetto ente alcun vincolo di conclusione di un procedimento che non lo ha visto partecipe ed in mancanza di un iniziale atto di impulso del privato volto a sollecitare l'esercizio degli autonomi poteri comunali di gestione del bene demaniale..

2.2). Il Comune intimato documenta inoltre che con decreto n. 4 del 15.01.2009 la stessa Capitaneria di Porto di Livorno ha annullato d'ufficio l'atto suppletivo n. 468 del 27.03.2006.

Indipendentemente dalla motivazione posta a sostegno della misura di autotutela - afferente alla mancata registrazione dell'atto suppletivo nelle more della sua approvazione da parte del Comune di Monte Argentario - rileva che la determinazione dell'Autorità marittima ha eliminato del mondo giuridico proprio il presupposto su cui si fondava l'istanza dalla soc. Marina Cala Galera datata

05.12.2008, recante il sollecito verso il Comune a far propri i contenuti dell'atto suppletivo, disponendo il via consequenziale la proroga dell'atto concessorio.

Il venir meno dell'oggetto della domanda del 05.12.2008 rende improcedibile per difetto di un interesse attuale alla decisione ogni pretesa volta a sanzionare la affermata condotta omissiva dell'Amministrazione a pronunciarsi sulla stessa.

2.3). Quanto al "*petitum*" teso alla declaratoria di formazione del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, nel testo novellato dall'art. 3 della legge n. 80/2005, sulla domanda del 05.12.2008 più volte richiamata deve osservarsi, in linea con la giurisprudenza formatasi in casi analoghi, che il tacito accoglimento può aver luogo in presenza di istanze assistite da requisiti minimali (afferenti alla legittimazione del richiedente, alla corretta individuazione dell'oggetto del provvedere, alla competenza dell'ente chiamato a pronunciarsi, ecc.), tali da poter ricondurre al dato obiettivo della loro presentazione, unitamente al decorso del termine assegnato per provvedere, l'accoglimento "per silentium".

Nella specie, come esposto al precedente punto 2.1), difetta ogni valida ed autonoma istruttoria del Comune di Monte Argentario circa le condizioni ed i presupposti per la proroga della concessione e, pertanto, nessuna pretesa alla conclusione del procedimento può essere invocata sulla base di atti posti in essere ad iniziativa della Capitaneria di Porto di Livorno palesemente carente di attribuzione della materia.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese del giudizio non essendosi costituito il Comune intimato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 con
l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione